



**Comune di Castelnovo Bariano**  
**Provincia di Rovigo**

Elaborato

**1**

## **REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

### **Regolamento**



**SINDACO**  
**Comune di Castelnovo Bariano**  
*Massimo Biancardi*

**Ufficio tecnico**  
*Paolo Cavaggion*

**ATP**  
*Francesco Sbeti - Sistema S.n.c*  
*Roberto Bernardelli - Studio tecnico*  
*Filiberto Canola - Studio tecnico*

**Collaboratori**  
*Giorgio Cologni*



Sistema snc Documentazione Ricerca Progettazione  
Contrada Valmerlara, 23 - 30123 Venezia

DATA Settembre 2020



## Sommario

CAPO I FINALITA' E CAMPO APPLICATIVO.....	2
Art. 1    Finalità .....	2
Art. 2    Ambito di applicazione .....	2
CAPO II LOCALIZZAZIONE DELLE ISTALLAZIONI.....	2
Art. 3    Siti idonei e criteri di localizzazione .....	2
Art. 4    Territorio neutro .....	3
Art. 5    Aree sensibili.....	3
Art. 6    Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti.....	4
Art. 7    Aspetti edilizi e paesaggistici.....	4
Art. 8    Inquinamento acustico .....	4
CAPO III PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI.....	4
Art. 9    Provvedimento autorizzatorio per gli impianti fissi .....	4
Art. 10   Provvedimento autorizzatorio per gli impianti temporanei di telefonia mobile .....	4
Art. 11   Dismissione dell'impianti di telefonia mobile .....	5
CAPO IV RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.....	5
Art. 12   Impianti esistenti in aree sensibili .....	5
CAPO V CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA .....	5
Art. 13   Vigilanza e controlli .....	5
Art. 14   Informazione ed educazione ambientale .....	5



## **CAPO I FINALITA' E CAMPO APPLICATIVO**

### **Art. 1 Finalità**

Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile (stazione radio base) come previsto dall'art.8, comma 6, della Legge 22/02/2001 n.36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

Le disposizioni del seguente regolamento disciplinano l'installazione, la modifica, l'adeguamento tecnologico degli impianti di sistemi fissi e temporanei di stazioni per telefonia mobile che operano nell'intervallo compreso tra i 100 Khz e 300 Ghz come indicato nel Decreto Legislativo del 01/08/2003 n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

## **CAPO II LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI**

### **Art. 3 Siti idonei e criteri di localizzazione**

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'Art. 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici; di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata al provvedimento autorizzatorio che dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato.
2. Per la scelta della nuova localizzazione in base al principio di minimizzazione della esposizione indebita della popolazione e dell'ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nell'ambiente dovranno essere individuate in via prioritaria le seguenti aree:
  - a) le aree per servizi tecnologici;
  - b) le aree di rispetto cimiteriale;
  - c) le aree a parcheggio;
  - d) i contesti non urbanizzati nei pressi di infrastrutture esistenti (grandi arterie di trasporto o linee elettriche);
  - e) le aree di proprietà comunale o pubblica che hanno i vantaggi dell'immediata disponibilità dell'area e del ritorno economico.
  - f) I siti già individuati attualmente dai gestori (siti compromessi). Si tratta di favorire il contenimento degli apparati tramite la coubicazione e condivisione come previsto dalla vigente disciplina nazionale in materia di installazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche. Le aree individuate ai punti a), b), c), d) ed e) non devono essere abitate e/o attrezzate. È fatta eccezione per le aree con prescrizioni di tipo ambientale e paesaggistico che per la realizzazione della stazione radio base devono acquisire il parere degli organi competenti.
3. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica e le modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:
  - 1) Le nuove infrastrutture per la telefonia mobile (I.T.M.) devono essere realizzate utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo;
  - 2) adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra I.T.M. , anche di gestori diversi, sul medesimo sito; qualora la localizzazione ricada nelle adiacenze delle zone residenziali ed assimilabili, e si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si dovrà posizionarlo sulla sommità degli edifici più alti. L'idoneità della posizione dovrà essere asseverata, con esplicito riguardo alla compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti per minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
  - 3) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 m., misurati dal centro del sostegno, possono essere concessi solo

- qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
- 4) ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. In presenza di elementi dissonanti con l'ambiente l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno. La mascheratura potrà essere realizzata mediante specie vegetali autoctone o movimentazione del terreno.
  - 5) per le aree di pertinenza delle I.T.M. il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti, dovrà quindi essere studiata caso per caso una soluzione adeguata. Qualora si intenda realizzare dei cordoli in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovrà essere mascherata con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza.
  - 6) L'eventuale accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite viabilità esistente. Ove ciò non risultasse possibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Comune, evitando comunque tracciati a forte impatto ambientale e/o visivo.

#### **Art. 4 Territorio neutro**

1. Il territorio comunale dove non emergono vincoli o limitazioni e non si ha una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti. Il territorio neutro è costituito dall'insieme di due macrogruppi. Il primo macrogruppo corrisponde alle aree di attenzione cioè le zone che nel Piano Regolatore Comunale (PRC) hanno destinazione di tipo residenziale di completamento e di espansione, le aree a servizio pubblico e di interesse pubblico e quelle con destinazione di tipo produttivo esistente e di espansione. In questo ambito non è compresa la zona F2 Servizio Radio e Televisione (ambito destinato all'istallazione di stazioni radio base) e gli spazi pubblici attrezzati per lo sport non agonistico (ambiti con permanenza inferiore alle 4 ore). Il secondo macrogruppo corrisponde alla rimanente parte del territorio comunale a destinazione agricola non interessata da particolari vincoli o limitazioni.
2. L'eventuale realizzazione dei nuovi impianti dovrà essere condotta adottando la migliore soluzione tecnica conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale come indicato nell'Art. 3 comma 1 del presente regolamento. La realizzazione del nuovo impianto dovrà rispettare tutte le prescrizioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica e la modalità di realizzazione dei supporti verticali come indicato nell'Art. 3 comma 3. La richiesta di istallazione è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio indicato nell'Art. 9.
3. L'istallazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari.
4. Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito del centro storico, nelle zone e nei complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal piano, si potrà procedere all'istallazione solamente di microcella, picocelle o cavi radianti, che dovranno in ogni caso essere armonizzati con l'insieme delle strutture edilizie esistenti e resi coerenti con le facciate.
5. A seguito di nuove richieste presentate dai gestori entro i termini di legge, una volta che siano esauriti i siti idonei indicati nell'Art. 3 o qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio sono ammesse varianti al piano per l'individuazione di nuovi siti idonei. Tali richieste devono essere presentate dai gestori entro i termini previsti all'Art. 6 e devono dimostrare comprovata e motivata urgenza per l'istallazione di impianti mobili di telefonia mobile in attesa della approvazione della variante di piano.

#### **Art. 5 Aree sensibili**

1. Per aree sensibili si intendono:
  - asili nido
  - scuole di ogni ordine e grado
  - ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri accoglienza;
  - spazi pubblici a parco e per il gioco.Nei suddetti siti e nelle aree di pertinenza non è consentita l'istallazione di impianti di cui al presente regolamento.
2. Il divieto di istallazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici (protezione Civile, Polizia, Forze Armate,

Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità

### **Art. 6 Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti**

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, i gestori interessati presentano al Settore Tecnico – Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo. Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c) cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione dei nuovi impianti o delle aree di ricerca, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;
- d) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio, indicandone anche posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest.
- e) Le richieste che hanno avuto parere negativo nel piano dell'anno precedente dovranno essere corredate da ulteriore documentazione sulla minimizzazione e sulle esigenze di copertura.

### **Art. 7 Aspetti edilizi e paesaggistici**

Nel caso che l'impianto di telefonia mobile debba essere localizzato in un sito soggetto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali del paesaggio), deve essere soggetto alla verifica di conformità rispetto ai beni oggetto di tutela da parte degli enti competenti per legge per legge al controllo (Soprintendenza) o per delega di funzioni.

### **Art. 8 Inquinamento acustico**

Gli impianti di telefonia mobile dovranno essere appositamente insonorizzati allo scopo di rispettare i limiti di emissione acustica previsti nella normativa vigente.

## **CAPO III PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI**

### **Art. 9 Provvedimento autorizzatorio per gli impianti fissi**

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio nella forma e nei tempi previsti dall'art.87 del D.Lgs. 259/2003 "Codice delle Comunicazioni elettroniche", fatti salvi ulteriori aggiornamenti normativi che si ritengono automaticamente recepiti dal presente Regolamento.

### **Art. 10 Provvedimento autorizzatorio per gli impianti temporanei di telefonia mobile**

1. L'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobili può avvenire in tutto il territorio comunale al fine di potenziare le comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli ed altri eventi. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.
2. I tempi di permanenza su suolo pubblico o privato sono limitati a centoventi giorni come indicato l'articolo 87-quarter comma 1 introdotto dal DL n.76 del 2020, fatti salve ulteriori aggiornamenti normativi che si ritengono automaticamente recepiti dal presente Regolamento.
3. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio è disciplinato attualmente dall'articolo 87-quarter comma 1 e 2 del D.Lgs. n.259 del 2003 introdotto dal DL n.76 del 2020, fatti salve ulteriori aggiornamenti normativi che si ritengono automaticamente recepiti dal presente Regolamento.

## **Art. 11 Dismissione dell'impianti di telefonia mobile**

In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti per la telefonia mobile, è fatto obbligo, previa comunicazione al Comune e ad ARPAV, della rimozione degli impianti e relative attrezzature dal suolo e dal sottosuolo, e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a spese del soggetto responsabile dell'impianto.

## **CAPO IV RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI**

### **Art. 12 Impianti esistenti in aree sensibili**

In sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni, può essere richiesta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili.

Il Comune richiede la ricollocazione degli impianti quando:

- gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e cioè nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell'Art. 5;
- è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
- in accordo con i gestori, qualora vengano individuate aree più idonee.

L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dall'Art. 3 del presente Regolamento comunale.

## **CAPO V CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA**

### **Art. 13 Vigilanza e controlli**

1. L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della L. 22/02/2001 n.36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale – paesaggistico per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il personale incaricato dei controlli, invia all'Ufficio Tecnico copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base.

2. L'Ufficio Tecnico provvederà alla formazione ed all'aggiornamento periodico del catasto degli impianti oggetto del presente regolamento.

### **Art. 14 Informazione ed educazione ambientale**

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art.10 della L. 22/02/2001 n.36.